

Dossier

Etichettatura

Una “carta d’identità”
sotto osservazione



Stefano Senatore

Vino in etichetta.

Le informazioni obbligatorie34

Cristina La Corte

Informazioni ai consumatori.

Le ultime sentenze45

Vino in etichetta

Le informazioni obbligatorie

Le indicazioni principali e le recenti modifiche introdotte

di *Stefano Senatore*
Avvocato

Le regole di etichettatura del vino hanno rilevanti profili di specialità rispetto al regime generale dei prodotti alimentari. Cosa prevede la normativa, anche alla luce delle novità apportate dalla PAC 2023-2027

Sul piano giuridico, il vino ha una posizione peculiare rispetto alla generalità dei prodotti alimentari.

Varie ragioni di natura culturale, tecnologica, socio-economica, di contrasto delle frodi hanno, difatti, indotto il legislatore a predisporre un quadro normativo speciale per tale categoria merceologica, particolarmente pervasivo, articolato e rigoroso.

Al riguardo, occorre anche considerare la duplice valenza del vino, che oltre essere considerato un "alimento" ai sensi dell'articolo

2 del regolamento (CE) 178/2002¹ rientra, al contempo, nel novero dei "prodotti agricoli" di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE)².

Di conseguenza, esso è soggetto, da un lato, alle disposizioni concernenti il settore alimentare e, d'altro lato, alle ulteriori regole stabilite nell'ambito dell'Organizzazione comune dei Mercati dei Prodotti agricoli (ossia, dal regolamento (UE) 1308/2013 – d'ora in avanti indicato anche come "regolamento OCM" – e dai numerosi atti che vi danno esecuzione ed attuazione). Le precedenti considerazioni valgono anche per la materia dell'etichettatura.

Per un verso, infatti, il vino rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1169/2011 e delle altre disposizioni "orizzontali" relative alle informazioni sugli alimenti. Per altro verso, le suddette fonti giuridiche finiscono per assumere, in concreto, una valenza secondaria e residuale, essendo in larga parte integrate e derogate dalle disposizioni speciali stabilite per il settore vitivinicolo, imperniate su due fonti principali:

- a livello europeo, il già citato regolamento OCM (con l'articolo 78, in combinato disposto con l'allegato VII, parte II, e con gli articoli da 117 a 123), peraltro oggetto di alcune recenti e significative modifiche introdotte



¹ Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la Sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, all'articolo 2 stabilisce che: «Ai fini del presente regolamento si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE».

² L'allegato I del TFUE, nell'elenco i prodotti agricoli soggetti alla Politica agricola comune, include tutti i vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole (e deve ritenersi, seppur implicitamente, i vini ottenuti da uve sottoposte ad appassimento), nonché i prodotti a monte del vino, quali mosti di uve e mosti di uve parzialmente fermentati.

con l'ultima riforma della PAC (regolamento (UE) 2021/2117³);

- nell'ordinamento italiano, la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante il cosiddetto "Testo unico della Vite e del Vino".

Muovendo da tali basi giuridiche, è stata inoltre sviluppata una serie di disposizioni di dettaglio, contenute principalmente nel regolamento delegato (UE) 2019/33⁴ e nel decreto ministeriale 13 agosto 2012⁵.

Indicazioni obbligatorie e modalità di espressione

Dalla combinazione delle regole generali e speciali richiamate in precedenza, è possibile ricavare uno specifico elenco di informazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta del vino e degli altri prodotti vitivinicoli⁶, che viene sinteticamente riproposto nell'allegata *Tabella 1*.

Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/33, tali informazioni vanno riportate in caratteri pari o superiori a 1,2 mm, indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

Le informazioni obbligatorie vanno riportate in caratteri pari o superiori a 1,2 mm, indelebili e chiaramente distinguibili

Inoltre, diversamente rispetto alla generalità dei prodotti alimentari, è prescritto che tutte le informazioni figurino nello stesso campo visivo del recipiente. Viene fatta eccezione esclusivamente per l'indicazione degli allergeni, dell'importatore, dell'annata di produzione delle uve, del lotto e per l'etichettatura ambientale degli imballaggi. Nel merito delle singole indicazioni, lo spazio qui a disposizione non permette un'analisi approfondita di ciascuna di esse. Nel prosieguo dell'articolo verranno, comunque, illustrati alcuni tra i principali profili di specificità delle regole di etichettatura obbligatoria.

La designazione della categoria

L'allegato VII, parte II, del regolamento OCM classifica i prodotti vitivinicoli in 17 diverse categorie

³ Regolamento (UE) 2021/2117, che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013, recante Organizzazione comune dei Mercati dei Prodotti agricoli, (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) 251/2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, e (UE) 228/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura, a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/33, che integra il regolamento (UE) 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione.

⁵ Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

⁶ In particolare, i prodotti vitivinicoli interessati dalle regole speciali di etichettatura illustrate nel presente contributo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013, sono: il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino liquoroso, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino spumante di qualità, il vino spumante di qualità del tipo aromatico, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il vino ottenuto da uve appassite ed il vino di uve stramature; rimangono invece esclusi, con conseguente assoggettamento alle regole generali di etichettatura degli alimenti, i seguenti prodotti vitivinicoli: il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve rettificato e l'aceto di vino.

Tabella 1
Elenco delle informazioni da riportare obbligatoriamente nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE		RIFERIMENTO NORMATIVO
1.	Designazione della categoria	Articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1308/2013
2.	Dicitura "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato" (per vini sottoposti a trattamento di dealcolizzazione totale o parziale)	Articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1308/2013
3.	Espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e nome della DOP o IGP (per vini a DOP o IGP)	Articolo 119, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 1308/2013
4.	Titolo alcolometrico volumico effettivo	Articolo 119, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1308/2013
5.	Indicazione della provenienza	Articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 1308/2013
6.	Indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso di vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante aromatico di qualità, nome del produttore o venditore	Articolo 119, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 1308/2013
7.	Indicazione dell'importatore (nel caso di vini importati)	Articolo 119, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 1308/2013
8.	Indicazione del tenore di zucchero (per vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico)	Articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 1308/2013
9.	Indicazione dell'annata di produzione delle uve: <ul style="list-style-type: none"> per vini DOP, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti) per vini novelli 	Articolo 31, comma 12 della legge 238/2016 Allegato 7 al decreto ministeriale del 13 agosto 2012
10.	Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata	Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 1169/2011
11.	Quantità netta dell'alimento	Articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 1169/2011
12.	Indicazione del lotto di appartenenza	Articolo 2 della direttiva 2011/91/UE e articolo 17 del decreto legislativo 231/2017
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE DESTINATE AD ENTRARE IN APPLICAZIONE SUCCESSIVAMENTE		RIFERIMENTO NORMATIVO
13.	Etichettatura ambientale degli imballaggi (dal 1° gennaio 2023)	Articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 152/2006
14.	Elenco degli ingredienti (dall'8 dicembre 2023)	Articolo 1, punto 32), lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2117
15.	Dichiarazione nutrizionale (dall'8 dicembre 2023)	Articolo 1, punto 32), lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2117
16.	Termine minimo di conservazione, per vini sottoposti a trattamento di dealcolizzazione (dall'8 dicembre 2023)	Articolo 1, punto 32), lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2117

merceologiche, distinte per requisiti di composizione e processo produttivo. Quelle riferite ai "vini" sono:

- vino;
- vino nuovo ancora in fermentazione;
- vino liquoroso;
- vino spumante;
- vino spumante di qualità;
- vino spumante di qualità del tipo aromatico;
- vino spumante gassificato;
- vino frizzante;
- vino frizzante gassificato;
- vino ottenuto da uve appassite;
- vino di uve stramature.

Per poter essere commercializzato, un vino deve necessariamente appartenere a una delle suddette categorie; in caso contrario, infatti, l'articolo 82 del regolamento OCM permette l'utilizzo dei prodotti esclusivamente per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Il nome della categoria costituisce, inoltre, la denominazione legale dei prodotti vitivinicoli. Di conseguenza, l'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM prevede che esso venga obbligatoriamente riportato nell'etichettatura e nella presentazione degli stessi.

Un'eccezione a quest'ultima regola è, tuttavia,



stabilita per i prodotti sulla cui etichetta figuri il nome di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i quali, purché non siano stati sottoposti a dealcolizzazione, possono omettere la designazione della categoria. Il che rappresenta un ulteriore, evidente elemento di diversità rispetto alle norme alimentari generali, secondo cui «la denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale» (articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1169/2011).

L'indicazione della provenienza

Ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento OCM, l'etichetta dei vini deve necessariamente recare indicazione della loro "provenienza", la quale – in linea di principio e salva l'eccezione che verrà indicata successivamente – viene identificata con lo Stato in cui le uve sono state vendemmiate e vinificate.

Le diciture utilizzabili per la fornitura di tale informazione sono precisate dall'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/33 e corrispondono a:

- "vino di [...]", "prodotto in [...]", "prodotto di [...]" o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o del Paese terzo, nel caso di uve vendemmiate e vinificate nel territorio di un unico Stato/Paese;
- "vino dell'Unione europea", "miscela di vini di diversi Paesi dell'Unione europea" o termini equivalenti, in caso di vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri;
- "vino dell'Unione europea" oppure "vino ottenuto in [...]" da uve vendemmiate in [...]", riportando il nome degli Stati membri, per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato membro;
- "miscela di [...]" o termini equivalenti, completati dal nome dei Paesi terzi interessati, in caso di vini ottenuti da una miscela di vini originari di più Paesi terzi;
- "vino ottenuto in [...]" da uve vendemmiate in [...]", completata dai nomi dei Paesi terzi, in caso di vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo.

In deroga rispetto alle regole precedenti, nel caso di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico privi di DOP e IGP, la provenienza può – facoltativamente – essere indicata con la dicitura "prodotto in [...]" o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui è avvenuta la seconda fermentazione (prescindendo, dunque, dal luogo di vendemmia e vinificazione).

L'indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce, per la generalità dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare in etichetta il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti, individuato dall'articolo 8, paragrafo 1, nel soggetto con il cui nome è commercializzato il prodotto o, ove quest'ultimo non sia stabilito nell'Unione, nell'importatore nel mercato europeo.

La normativa vitivinicola, al riguardo, prevede disposizioni di maggior dettaglio.

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera e), del regolamento OCM precisa, infatti, che l'operatore da identificare in etichetta debba, necessariamente, corrispondere all'imbottigliatore, salvo che per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico, per i quali si richiede l'indicazione del produttore o del venditore. Resta inoltre ferma l'indicazione dell'importatore nel caso di vini importati, come richiesto dalla successiva lettera f).

I soggetti di cui sopra vengono meglio definiti dall'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2019/33, nei termini seguenti:

- per "imbottigliatore" deve intendersi l'operatore, stabilito nell'Unione europea, che effettua o fa effettuare da un contoterzista per proprio conto le operazioni di imbottigliamento, cioè il riempimento di recipienti aventi una capienza non superiore a 60 litri ai fini della successiva vendita;
- il "produttore" è colui che effettua o fa

effettuare per proprio conto la trasformazione delle uve o del mosto di uve in vino (in altri termini, la vinificazione), oppure la

trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante

Tabella 2

Termini per l'indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore e dell'importatore*

INDICAZIONE DELL'IMBOTTIGLIATORE		CONDIZIONI D'USO
a)	"Imbottigliatore [...]" o "imbottigliato da [...]"	Indicazione generale
b)	"Confezionatore [...]" e "confezionato da [...]"	Indicazione generale per recipienti diversi dalle bottiglie
c)	"Imbottigliato per conto di [...]" o "imbottigliato da [...]" per conto di [...]"	Indicazione obbligatoria in caso di imbottigliamento per conto terzi
d)	"Imbottigliato dall'azienda agricola [...]", "Imbottigliato dal viticoltore [...]", "Imbottigliato all'origine da [...]", "imbottigliato all'origine dalla cantina sociale [...]", "imbottigliato all'origine dai produttori riuniti [...]", "imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori [...]" o altre espressioni simili riferite all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile	Indicazione volontaria per vini DOP e IGP, se l'imbottigliamento avviene nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori
e)	"Imbottigliato nella zona di produzione" o "Imbottigliato in [nome della DOP o IGP]"	Indicazione volontaria per vini DOP IGP, se l'imbottigliamento avviene nella zona di produzione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione
f)	"Integralmente prodotto"	Indicazione volontaria per vini DOP e IGP, in aggiunta alle indicazioni di cui alle lettere d) e e), a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa
g)	"Imbottigliato dall'azienda agricola [...]", "Imbottigliato dal viticoltore [...]", "Imbottigliato dall'associazione dei produttori [...]" o altre espressioni equivalenti	Indicazione volontaria per vini da quelli a DOP e a IGP, purché l'imbottigliatore sia un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile
INDICAZIONE DEL PRODUTTORE O VENDITORE		CONDIZIONI D'USO
a)	"Produttore [...]", "Prodotto da [...]", "Elaboratore [...]", "Elaborato da [...]", "Spumantizzatore [...]", "Spumantizzato da [...]" o termini equivalenti	Indicazione generale
INDICAZIONE DELL'IMPORTATORE		CONDIZIONI D'USO
a)	"Venditore [...]" o "Venduto da [...]"	Indicazione generale
INDICAZIONE DELL'IMPORTATORE		CONDIZIONI D'USO
a)	"Importatore [...]" o "Importato da [...]"	Indicazione generale
b)	Indicazione dell'imbottigliatore con i termini indicati in precedenza	Indicazione volontaria per vini importati alla rinfusa e imbottigliati nell'Unione, in aggiunta o in sostituzione dell'indicazione dell'importatore

* Articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2019/33 e articolo 3 del decreto ministeriale 13 agosto 2012

di qualità del tipo aromatico (ossia, la spumantizzazione);

- il “venditore” corrisponde, invece, a qualunque operatore diverso dal produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
- l’“importatore”, infine, si identifica con colui che, stabilito nell’Unione, assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica delle merci non unionali.

Per ciascuno dei citati soggetti, le informazioni da mettere a disposizione del consumatore sono:

- a) il nome o la ragione sociale indicata per esteso, salva la possibilità – prevista dall’articolo 4 del decreto ministeriale 13 agosto 2012 – di utilizzare eventuali abbreviazioni risultanti dallo statuto o atto costitutivo e dal registro delle imprese;
- b) l’indirizzo, costituito dal nome dell’unità amministrativa (Comune) e dello Stato membro o Paese terzo dove sono situati la sede sociale o, in alternativa, i locali dell’operatore (ad esempio, lo stabilimento di imbottigliamento o di spumantizzazione), senza necessità di specificare, pertanto, la via ed il numero civico.

Lo stesso articolo 46 aggiunge peraltro che, laddove l’indirizzo dell’imbottigliatore venga riferito alla sua sede legale e lo stabilimento di imbottigliamento sia situato in una diversa unità amministrativa, sarà necessario specificare in etichetta anche il luogo in cui è avvenuto l’imbottigliamento.

Questa prescrizione aggiuntiva può, però, essere omessa se l’imbottigliamento è realizzato in un Comune confinante con quello della sede dell’imbottigliatore, come si ricava dal combinato disposto dell’articolo 46 del regolamento delegato e dell’articolo 4 del decreto ministeriale 13 agosto 2012.

Per quanto riguarda le forme di espressione delle informazioni obbligatorie, l’articolo 46 del regolamento delegato e l’articolo 3 del decreto

ministeriale 13 agosto 2012 descrivono, nel dettaglio, le diciture che possono essere impiegate a seconda delle circostanze. Il relativo elenco, completo delle condizioni d’uso di ciascun termine, viene qui proposto all’interno della *Tabella 2*.

Merita, infine, di essere menzionata la possibilità di assolvere all’obbligo di identificazione dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore e dell’importatore con la modalità alternativa – e meno “trasparente” – prevista dall’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento delegato e dall’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 13 agosto 2012. In particolare, in sostituzione del nome e dell’indirizzo dell’operatore, può essere riportato il solo codice alfanumerico identificativo dello stabilimento, previamente attribuito dall’Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti agroalimentari (ICQRF)⁷, completato dalla sigla “IT” (esemplificativamente, “TN/908/IT”).

Il ricorso al codice dell’ICQRF è soggetto ad una serie di ulteriori prescrizioni di dettaglio, non illustrabili in questa sede per ragioni di sintesi, per il cui approfondimento si rinvia all’esame delle disposizioni innanzi citate.

Cosa cambia con la riforma della PAC 2023-2027

Nell’ambito dell’ultima riforma della Politica agricola comune (PAC) sono state introdotte alcune rilevanti novità per gli aspetti regolatori del settore vitivinicolo, attraverso una serie di modifiche apportate al regolamento OCM dal già citato regolamento (UE) 2021/2117. Per quanto interessa, specificamente, la disciplina dell’etichettatura, meritano di essere segnalate le seguenti previsioni.

In primo luogo, con il nuovo comma introduttivo dell’allegato VII, parte II, del regolamento OCM è stata prevista la possibilità di dealcolizzare totalmente o parzialmente i “vini”, i “vini spumanti”, i “vini spumanti di qualità”, i “vini spumanti

⁷ Per consentire la corretta informazione ai consumatori, il nome e l’indirizzo degli operatori corrispondenti ad ogni codice dell’ICQRF è pubblicato nell’ambito del SIAN, all’indirizzo sian.it/mrggRegistriPubb/vitivinicoloPubblico.do

di qualità del tipo aromatico", i "vini spumanti gassificati", i "vini frizzanti" ed i "vini frizzanti gassificati", ricorrendo ai processi individuati dal successivo allegato VIII, parte I, sezione E.

Per quanto qui rileva, i prodotti sottoposti a tali pratiche enologiche dovranno essere chiaramente segnalati al consumatore, riportando in etichetta, a completamento dell'indicazione della categoria merceologica, una delle due diciture indicate dall'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento OCM:

- "dealcolizzato", se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5% vol.;
- "parzialmente dealcolizzato", se il titolo alco-

lometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol., ma è inferiore al minimo previsto per la rispettiva categoria (ad esempio, 9% vol. nel caso di "vini" prodotti in Italia e 7% vol. per i "vini frizzanti").

Peraltro, a partire dall'8 dicembre 2023 – a norma dell'articolo 1, punto 32, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2117 – l'etichetta dei prodotti dealcolizzati che abbiano un titolo alcolometrico effettivo inferiore al 10% vol. andrà, altresì, integrata con l'indicazione del termine minimo di conservazione (TMC), per la cui disciplina si rinvia alle regole generali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 1169/2011.

Dall'8 dicembre 2023, l'etichetta dei prodotti dealcolizzati con un titolo alcolometrico effettivo inferiore al 10% vol. andrà integrata con l'indicazione del TMC

Un impatto ancora più significativo avrà l'ulteriore innovazione apportata dall'articolo 1, punto 32, lettera a), punto ii) e lettera c) del regolamento (UE) 2021/2117, relativa all'obbligo di indicazione – per tutti i vini – dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale, dall'8 dicembre 2023.

Anche tali informazioni saranno soggette al regime generale dei prodotti alimentari stabilito dal regolamento (UE) 1169/2011, fatta salva la possibilità di essere fornite, eventualmente, solo in via elettronica (purché sull'imballaggio del prodotto siano presenti le istruzioni sulle modalità di reperimento dei dati).

Qualora la dichiarazione nutrizionale completa sia messa a disposizione tramite canali elettronici, tuttavia, sull'imballaggio o sull'etichetta dovrà comunque essere indicato, quanto meno, il valore energetico, che potrà essere espresso mediante il simbolo "E".



CAMPAGNA ABBONAMENTI

2022

**ALIMENTI
& BEVANDE**
IGIENE • SICUREZZA • CONTROLLI

Anno XXIII 7 Settembre 2021

RIFLESSIONI
La "pluri-offertività"
dei cibi alimentari

ETICHETTATURA
Origine locale
in cerca di definizione

PRODI
Cosa prevede
la strategia "Farm to Fork"

LABORATORI
Tecniche e strumenti
a prova di allergeni

www.alimentibevande.it

**Macchine
Alimentari**
trasformazione, materiali, controllo qualità, mercato, normativa e clima

www.macchinealimentari.it

**italian
foodtech**
processing and packaging technology for food, beverage and dairy



www.italianfoodtech.it
SCARICA LA RIVISTA GRATUITAMENTE

FOCUS
Automatizzazione e controllo
in linea per il settore dolciario

**INDUSTRIA
ALIMENTARE**
ENERGIA PER
DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

IMBALLAGGI
TECNOLOGIA PER
LA PROTEZIONE DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO

**Per lavorare
con una marcia in più**



PER INFORMAZIONI

visita il nostro sito www.pointvet.it

invia una mail a: abbonamenti@pointvet.it

telefona allo 02/60 85 23 32
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00)



Via Eritrea, 21 - 20157 Milano

TARIFE ABBONAMENTI 2022

1 - ALIMENTI&BEVANDE (A&B) STANDARD - 9 fascicoli cartacei, consultazione gratuita dei fascicoli in formato pdf e sfogliabile, partecipazione gratuita ai webinar della rivista e newsletter periodica di aggiornamento professionale	€ 93,00
2 - ALIMENTI&BEVANDE (A&B) BASE - 9 fascicoli cartacei, partecipazione gratuita ai webinar della rivista e newsletter periodica di aggiornamento professionale	€ 72,00
3 - ALIMENTI&BEVANDE (A&B) ON LINE - 9 fascicoli in formato pdf e sfogliabile, navigazione in tutte le sezioni del sito www.alimentibevande.it , partecipazione gratuita ai webinar della rivista e newsletter periodica di aggiornamento professionale (IVA compresa)	€ 98,00
4 - ALIMENTI&BEVANDE (A&B) PLUS - Navigazione in tutte le sezioni del sito www.alimentibevande.it e partecipazione gratuita ai webinar della rivista (IVA compresa)	€ 67,00
5 - ALIMENTI&BEVANDE (A&B) PLUS+ - Navigazione in tutte le sezioni del sito www.alimentibevande.it abbinata alle formule Standard o Base (IVA compresa)	€ 52,00
6 - MACCHINE ALIMENTARI (MAL) - 9 fascicoli cartacei, partecipazione gratuita ai webinar della rivista e navigazione gratuita del sito www.macchinealimentari.it	€ 46,00
7 - MACCHINE ALIMENTARI (MAL) ON LINE - 9 fascicoli in formato pdf e sfogliabile, partecipazione gratuita ai webinar della rivista e navigazione gratuita del sito www.macchinealimentari.it	€ 35,00
8 - ITALIAN FOODTECH (IFT) - Rivista internazionale in lingua inglese - Download gratuito dal sito www.italianfoodtech.it	Gratuito

TARIFE COMBinate

9 - ALIMENTI&BEVANDE (A&B) STANDARD (1) + MACCHINE ALIMENTARI (MAL) (6)	€ 129,00
10 - ALIMENTI&BEVANDE (A&B) BASE (2) + MACCHINE ALIMENTARI (MAL) (6)	€ 108,00
11 - ALIMENTI&BEVANDE (A&B) ON LINE (3) + MACCHINE ALIMENTARI (MAL) (7)	€ 123,00

SCELGO LA SEGUENTE FORMULA

- ☐ 1 - A&B Standard € 93,00
 ☐ 2 - A&B Base € 72,00
 ☐ 3 - A&B On line € 98,00
 ☐ 4 - A&B Plus € 67,00
☐ 5 - A&B Plus+ € 52,00
 ☐ 6 - Mal € 46,00
 ☐ 7 - Mal On line € 35,00
 ☐ 8 - IFT Gratuito
☐ 9 - A&B Standard + Mal € 129,00
 ☐ 10 - A&B Base + Mal € 108,00
 ☐ 11 - A&B On line + Mal € 123,00

DATI PER LA SPEDIZIONE

Nome Cognome
 Ragione Sociale
 Indirizzo n.
 Città CAP Prov.
 E-mail per i servizi e le comunicazioni *on line*

DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per le formule 3, 4, 5, e 11, se diversi dai dati per la spedizione)

Ragione sociale
 Indirizzo n.
 Città CAP Prov.
 P. IVA (obbligatorio) C.F. (obbligatorio)
 Tel. E-mail

TIPOLOGIA D'AZIENDA

☐ Azienda agricola
 ☐ Industria alimentare
 ☐ Industria delle bevande
 ☐ Industria macchine alimentari
 ☐ Distribuzione alimentare
☐ Ristorazione collettiva
 ☐ Società consulenza/Consulente
 ☐ ASL
 ☐ Ente di ricerca
 ☐ Altro

MODALITÀ DI PAGAMENTO

☐ C/c postale n. 21747209, intestato a Point Vétérinaire Italie srl - Via Eritrea, 21 - 20157 Milano (*Tassativo anticipare copia pagamento*)
☐ Bonifico bancario IBAN IT89C0569601620000010074X07
☐ Carta di credito (CartaSi, Visa, Mastercard)

Data Firma e timbro

Informazioni ai consumatori

Le ultime sentenze

Le più recenti pronunce della Corte di Giustizia UE

di *Cristina La Corte*
Avvocato

Tre interessanti sentenze sull'indicazione nell'elenco ingredienti di una formula vitaminica o di una sostanza minerale, i requisiti linguistici e la dichiarazione nutrizionale di un prodotto dopo la preparazione

Nei mesi scorsi, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa, nell'ambito di alcune domande di pronuncia pregiudiziale sollevate dagli Stati membri, su alcuni interessanti aspetti concernenti le informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Prodotti arricchiti, l'indicazione della formula vitaminica e/o della sostanza minerale

La prima sentenza oggetto della presente disamina è del 24 marzo 2022 (causa C-533/20) e concerne l'obbligo di indicare, o meno, nell'elenco ingredienti di alimenti o bevande arricchiti di vitamine o minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006,

la designazione della formula vitaminica e/o sostanza minerale specificamente utilizzata.

Il suddetto regolamento, all'articolo 3/1, stabilisce che: «Solo le vitamine e/o i minerali elencati nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II, possono essere aggiunti agli alimenti, in conformità con le disposizioni del presente regolamento». L'allegato I contempla, ad esempio, la possibilità di aggiungere vitamina A, mentre nell'allegato II sono specificate le formule impiegabili di tale vitamina, ossia il retinolo, l'acetato di retinile, il palmitato di retinile ed il beta-carotene.

Posto che, sulla base dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (UE) 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, «gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica», le autorità ungheresi non hanno ritenuto sufficiente la menzione nell'elenco ingredienti di un prodotto arricchito della sola designazione «vitamina A» e «vitamina D». Adita in sede di impugnazione, la Corte suprema di Ungheria ha demandato la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito che: «Il regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, [...], deve essere interpretato, tenuto conto in particolare del suo articolo 18, paragrafo 2, nel senso che, nell'ipotesi in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, l'elenco degli ingredienti di tale alimento non deve



©www.shutterstock.com

comprendere, oltre alla denominazione di tale vitamina, l'indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata".

La denominazione della vitamina nell'elenco ingredienti è sufficiente

Tale regola vale, peraltro, anche ai fini dell'indicazione della vitamina o del minerale nella dichiarazione nutrizionale dove viene indicato, ad esempio, vitamina C, vitamina D o calcio e non anche acido L-ascorbico, L-ascorbato di sodio,

colecalfiferolo, ergocalciferolo, carbonato di calcio o cloruro di calcio.

Indicazione degli ingredienti di un ingrediente composto, deroghe e requisiti linguistici

La seconda pronuncia oggetto di analisi è del 13 gennaio 2022 (causa C-881/19) e si è conclusa con il seguente dispositivo: *"L'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) 1924/2006 e 1925/2006 e abroga [...], dev'essere interpretato nel senso che un operatore economico, nell'ambito dell'etichettatura*

di prodotti commercializzati nel territorio di uno Stato membro, è esonerato dall'obbligo di elencare tutti gli ingredienti che costituiscono un ingrediente composto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento, solo se tale ingrediente composto, che è oggetto di una denominazione di vendita ai sensi dell'allegato I, parte A, della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, è designato, nell'elenco degli ingredienti, utilizzando tale denominazione di vendita nella versione linguistica dello Stato membro interessato".

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata in questo caso presentata nell'ambito di una controversia tra la Tesco Stores ČR a.s. e il Ministero dell'Agricoltura della Repubblica Ceca in merito alla commercializzazione, da parte di una controllata ceca del gruppo Tesco, di dessert e bevande a base di latte al cioccolato, che nell'elenco ingredienti riportavano la dicitura "čokoládový prášek" (polvere di cioccolato), senza precisarne ulteriormente la composizione.

Nel maggio del 2016, l'autorità nazionale di controllo agroalimentare – l'ispettorato di Brno (Repubblica Ceca) – ha imposto alla Tesco di ritirare dai propri stabilimenti situati nella Repubblica Ceca i prodotti di cui trattasi e le ha vietato di proseguirne la commercializzazione sulla base del fatto che l'etichettatura di detti prodotti, contenente la menzione "čokoládový prášek" ("polvere di cioccolato") senza precisarne gli ingredienti, si ponesse in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 1169/2011. Dall'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana risulterebbe, inoltre, che, in lingua ceca, devono essere utilizzati i termini "čokoláda v prášku" ("cioccolato in polvere") e non "čokoládový prášek" ("polvere di cioccolato").

Come noto, i prodotti che hanno una denominazione legale, ossia una denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili

nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività, devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco ingredienti dei prodotti composti in cui sono utilizzati.

Ciò posto, "cioccolato in polvere" è denominazione legislativamente armonizzata a livello europeo e designa il prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32% di cacao in polvere.

L'allegato VII, parte E, del regolamento (UE) 1169/2011 in materia di designazione degli ingredienti composti stabilisce la regola generale in base alla quale «un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall'uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall'elenco dei suoi ingredienti» e varie eccezioni, tra le quali: «fatto salvo l'articolo 21 (che prevede l'obbligatoria indicazione degli allergeni, *n.d.a.*), l'elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio: a) quando la composizione dell'ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell'Unione e nella misura in cui l'ingrediente composto interviene per meno del 2% nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l'articolo 20, lettere da a) a d); [...]».

La Tesco ha proposto ricorso sostenendo che l'eccezione sopra riportata si possa applicare anche al "čokoládový prášek" ("polvere di cioccolato"), dato che il contenuto di tale formula è identico a quello della "čokoláda v prášku" ("cioccolato in polvere").

Come anticipato, la Corte di Giustizia ha statuito, contrariamente alla tesi della ricorrente, che l'esenzione di cui all'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 1169/2011 può trovare applicazione solo se tale ingrediente composto, che è oggetto di una denominazione di vendita ai sensi dell'allegato I, parte A, della direttiva 2000/36, è designato, nell'elenco degli ingredienti, utilizzando tale denominazione di vendita, nella versione linguistica dello Stato membro interessato.

Illegittimità la traduzione della denominazione legale di un alimento che si discosta dal testo legislativo UE nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato

La pronuncia invita a prestare particolare attenzione alla traduzione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti, soprattutto nel caso in cui esistano denominazioni legali o diciture virgolettate che vanno necessariamente utilizzate nella versione linguistica applicabile nello Stato membro di commercializzazione dell'alimento.

Viene inoltre ribadito il principio in base al quale le norme che introducono una deroga a una regola generale, nel caso di specie quella secondo cui tutti gli ingredienti che compongono un prodotto alimentare devono essere menzionati nell'elenco dei suoi ingredienti, devono essere interpretate restrittivamente.

Dichiarazione nutrizionale del prodotto dopo la preparazione

L'ultima pronuncia di questo breve excursus risale all'11 novembre 2021 (causa C-388/20) e riguarda un prodotto – nello specifico muesli – nella cui parte anteriore dell'imballaggio (campo visivo principale) venivano ripetute le informazioni concernenti il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1169/2011, ma unicamente in relazione alla porzione del prodotto dopo la preparazione (40 g di muesli preparato con 60 ml di latte contenente l'1,5% di grassi). A tal proposito, l'articolo 31/3 del citato regolamento prevede che: «Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all'alimento così com'è venduto.

Se del caso, tali informazioni possono riguardare

l'alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo».

Occorre rilevare che, nel caso di specie, il muesli può essere preparato in modi diversi, come ad esempio aggiungendovi latte, yogurt, succhi di frutta, frutta, marmellata o miele, così come può essere consumato tal quale, senza alcuna preparazione.

In sintesi, la Corte è stata chiamata a decidere se, in presenza di diverse modalità di preparazione di un alimento, le dichiarazioni nutrizionali ripetute su base volontaria sulla parte anteriore dell'imballaggio di tale alimento possano limitarsi a una di queste modalità di preparazione.

Ciò posto, il procedimento si è concluso disponendo che: «L'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 1169/2011 [...] deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente agli alimenti che richiedono una preparazione e la cui modalità di preparazione è predeterminata».

Con tale pronuncia, la Corte tutela la *ratio* delle norme sulla dichiarazione nutrizionale, volte a facilitare la comparabilità degli alimenti, anche se contenuti in imballaggi di dimensioni diverse, al fine di fornire al consumatore le basi per effettuare scelte consapevoli.

